

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAGNASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1971

Maggiorazione dell'IGE e del diritto di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, su certi spumanti classici e istituzione di uno speciale contrassegno di Stato per acquaviti viticole con denominazione di origine controllata

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli accordi italo-francesi per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e della prima applicazione del Trattato di Roma al settore vinicolo nel 1968, nel 1969 e nel 1970, si creò una corrente di esportazione verso la Francia di vini dolci italiani, naturali, provenienti da uve moscato e portanti denominazione di origine.

Si trattò principalmente di moscato di Pantelleria e di piccoli quantitativi di moscato di Trani.

Nel complesso questa esportazione raggiunse i 60-70 mila ettolitri annui nel regime contingentale allora vigente.

Di questa corrente remunerativa di traffico fruirono in modo particolare zone a speciale vocazione viticola dell'Italia meridionale ed in particolare l'Isola di Pantelleria, che vive principalmente di questa produzione.

Benchè le importazioni di questi vini dall'Italia non creassero in Francia grossi problemi per il collocamento della produzione dei vini liquorosi prodotti nei Pirenei orientali, che fruiscono in quel Paese da anni di una enorme protezione fiscale nei confronti dei prodotti similari, ivi compresi i vini liquorosi italiani corrispondenti; queste nuove correnti di traffico vivamente contrariano le organizzazioni vitivinicole di quella zona francese, che cercarono in ogni modo di bloccarle.

Questi tentativi di blocco si estrinsecarono particolarmente sul piano giudiziario, e tutti fallirono poichè la Magistratura francese, al lume delle convenzioni internazionali, dichiarò la perfetta legittimità di queste importazioni, nonchè il loro pieno diritto di fruire in Francia del regime fiscale stabilito per i vini normali, poichè si trattava di prodotti che, per il loro sistema di prepa-

razione, non potevano essere considerati vini liquorosi in base alla legge del Paese di origine per essi internazionalmente riconosciuta dalla Francia (questo in base a rapporti unilaterali con l'Italia in base al Trattato di Roma istitutivo della CEE).

Fallito il tentativo di blocco sul piano giudiziario questi interessi, che non esito a dichiarare ciecamente egoistici, si volsero al settore politico, e trovarono ivi quell'ascolto che nel serio quadro dei tribunali francesi non erano riusciti ad ottenere.

Così, nel giugno 1970, un deputato dei Pirenei orientali nel corso dell'esame di un disegno di legge di natura fiscale, propose un emendamento assoggettante tutti i vini francesi ed importati, aventi più di quindici gradi svolti e da svolgere al regime fiscale proibitivo dei vini liquorosi, lasciando indenni solo i vini liquorosi dei Pirenei orientali (detti *vins doux naturels*) benchè preparati impiegando grossi quantitativi di alcole nonchè certi vini francesi di origine controllata tradizionalmente prodotti in passato (Sauternes ed altri vini del Bordolese di questo tipo).

Presentato di sorpresa passò all'Assemblea nazionale: al Senato si levarono però voci, rilevando come esso fosse discriminatorio nei confronti della produzione comunitaria e chiedendo che tale discriminazione fosse eliminata onde non dare luogo a particolari rappresaglie da parte dell'Italia contro prodotti francesi importanti del settore vinicolo come per esempio lo *champagne*, il *cognac* e l'*armagnac*.

Il Ministro dell'agricoltura intervenne nella discussione a sostegno di queste voci di buon senso e l'emendamento del deputato dei Pirenei orientali passò, assieme però ad un controemendamento che stabilì:

« Dei decreti potranno, nei limiti della necessità, fissare entro che termini volumetrici e a quali condizioni, i benefici delle disposizioni previste dall'alinea precedente potranno essere estesi a dei vini di qualità prodotti in regioni determinate originari di Paesi della Comunità economica europea ».

Era, lo ripeto, il giugno del 1970.

Da allora quasi un anno e mezzo è passato: i quantitativi dei vini dolci italiani che erano stati preparati per l'esportazione in Francia nella campagna 1970, sono ancora invenduti presso i produttori con grave danno degli stessi; e quelli in corso di produzione nella campagna in corso sono minacciati dalla stessa sorte, per cui il mercato delle loro uve è gravemente depresso, malgrado gli interventi delle cantine sociali.

Questo perchè?

I numerosi incontri che hanno avuto luogo tra i competenti Ministri italiani e francesi e tra i funzionari loro rappresentanti per una applicazione coerente e comprensiva del controemendamento non hanno portato ad alcun positivo risultato, malgrado ogni sforzo compiuto dal Ministro italiano dell'agricoltura e delle foreste in carica, onorevole Natali, e dai suoi collaboratori.

In questa situazione sembrano cadere le ragioni di cortesia internazionale che finora hanno consentito al firmatario del presente disegno di legge di rinunciare a presentarlo per non dar luogo a inconvenienti nei confronti di prodotti tradizionali francesi quali il *cognac*, l'*armagnac* e lo *champagne*.

Gli spumanti classici a fermentazione naturale in bottiglia portanti denominazione di origine controllata, nonchè le acquaviti di vino e di vinaccia portanti denominazione di origine controllata e regolarmente regolamentata sono soggetti in Italia alla stessa fiscalità degli altri vini spumanti classici e delle altre acquaviti di vino e di vinaccia.

Questo è ingiusto perchè questi prodotti sono consumati largamente in classi di reddito nelle quali non si guarda a spese e si cerca di avere tutto quanto è più caro, considerando questo genere di consumo come segno di distinzione.

In base a principi di equità contributiva e di difesa del prodotto meno privilegiato propongo agli onorevoli senatori di approvare il disegno di legge qui riportato che assoggetta a maggiori imposizioni questi tipi di prodotti.

Di tali disposizioni raccomando caldamente l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il diritto fisso stabilito dall'articolo 13 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, per ogni bottiglia di vino spumante acquistata da pubblici esercizi, classificati di lusso; per gli spumanti classici portanti, in etichetta, l'indicazione dell'avvenuta preparazione mediante il sistema della fermentazione in bottiglia e inoltre una denominazione di origine riconosciuta nella CEE come denominazione di un v.q.p.r.d.; oppure portanti in etichetta soltanto l'indicazione di una denominazione di origine riconosciuta nella CEE come propria di un v.q.p.r.d., la cui specifica regolamentazione impone la preparazione mediante il sistema della fermentazione in bottiglia, è corrisposto nella misura di lire 500.

Un correlativo diritto di lire 1.000 per bottiglia è stabilito sulle vendite dei prodotti suddetti, effettuate a dettaglianti o a diretti consumatori.

La maggiorazione di cui al primo comma non si applica per gli spumanti acquistati dai pubblici esercizi, classificati di lusso, presso dettaglianti.

Art. 2.

È istituito un particolare tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenitori di acquaviti di vino e acquaviti di vinaccia, aventi denominazione di origine, assoggettata nel Paese di produzione ad una regolamentazione di tutela.

Le caratteristiche di questo contrassegno saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Questi contrassegni saranno ceduti agli utilizzatori ai prezzi stabiliti per le acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna da zucchero o dal melasso della canna da zucchero.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello del commercio con l'estero, potranno essere stabilite esenzioni per prodotti nazionali aventi particolari caratteristiche la cui produzione interessa zone viticole sottosviluppate e, a condizioni di reciprocità, i corrispondenti prodotti comunitari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Essa non si applica allo spumante esistente presso i dettaglianti e presso i pubblici esercizi classificati di lusso a tale data; nè si applica al prodotto che a tale data sia già stato confezionato con contrassegno di Stato.